

30 DIC. 2013

Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrata
UP RE/0000166/14
Data 13/01/2014

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER L'UFFICIO PROVINCIALE ACI DI REGGIO EMILIA

Tra

L'A.C.I. – Ufficio Provinciale di Reggio Emilia (di seguito chiamato ACI), con sede in Reggio Emilia, via Caprera n° 1/C, codice fiscale n° 00493410583, partita IVA 00907501001, nella persona del Dr. Fabio Costanzo in qualità di Direttore l'Ufficio Provinciale ACI di Reggio Emilia

e

la Società Istituto di Vigilanza COMAER s.r.l. (di seguito chiamata Società) con sede in Reggio Emilia via Salvador Allende n° 12 indirizzo mail c.bortolotti@vigilanzacomaer.it indirizzo PEC direzione@pec.vigilanzacomaer.it codice fiscale e partita IVA n° 02238080358, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Bortolotti Costantino

premesso che

- a) a seguito dell'espletamento di trattativa privata, ai sensi dell'art. 63, 1° comma, lett. h) del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, i servizi di trasporto valori sono stati affidati alla Società Istituto di Vigilanza COMAER s.r.l., la quale ha formulato l'offerta più bassa, in conformità al paragrafo 5 della lettera d'invito, prot. n° RE/0006814/13;
- b) al termine servizio viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato appresso riportato:
le prestazioni di trasporto valori come meglio descritte negli articoli 5 e 6 del presente contratto, comprese tutte le attività connesse ed eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente contratto, degli Allegati e di legge;
- c) il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con parere n.559/C3702 del 14.04.86, ha affermato che il servizio di trasporto dei valori va affidato a soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., atteso che nei servizi in argomento la fase del trasporto non può essere considerata separatamente dalla fase di vigilanza dei beni, entrambe dovendo essere complessivamente organizzate in modo rispondente ad esigenze di sicurezza ed assoggettate al controllo delle autorità di P. S.;
- d) la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti ed è munita della licenza prescritta per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto;
- e) la Società ha presentato le polizze di assicurazione n° 2105500225391 stipulata in data 19/11/2012 e la n° 2105500074580 stipulata in data 28/03/2011 con la Compagnia Milano Assicurazioni a copertura dei rischi di furto, rapina, responsabilità civile terzi connessi all'esecuzione del presente contratto;
- f) la Società ha inoltre prestato cauzione sotto forma di polizza fideiussoria per un importo pari a Euro 320,04;
- g) la Società dichiara di possedere l'organizzazione, le persone ed i mezzi necessari per effettuare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto;
- h) la Società dichiara che quanto risulta dal presente documento e dalla lettera d'invito definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse;
- i) l'efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all'esito delle verifiche in corso presso le competenti Amministrazioni, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, relative al possesso dei requisiti necessari all'espletamento del servizio ed a quelli dichiarati in sede di partecipazione alla trattativa in argomento;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. I servizi sono regolati :
 - dal presente contratto;
 - dalla dichiarazione di offerta economica presentata dalla Società, che al presente contratto si allega (All. n. 2).

CONTR. N° 4300000452

3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di vigilanza e trasporto valori.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di trasporto di plichi e/o contenitori sigillati contenenti denaro e/o valori per l'Ufficio Provinciale ACI di Reggio Emilia, come descritto nei successivi articoli 5 e 6.

ART. 3 - DURATA - PROROGA

1. Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2016.
2. Il termine di scadenza contrattuale di cui al 1° comma può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi per consentire la stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di procedura di gara, qualora per causa non riferibile all'ACI, l'iter procedimentale non sia stato concluso entro i termini previsti, oppure per il tempo necessario che, comunque, non potrà superare i sei mesi, qualora per ragioni organizzative e/o esigenze logistiche, quali a titolo meramente esemplificativo, soppressione di uffici, trasferimenti- cambio sede, non sia conveniente per l'ACI sostenere le spese per una nuova procedura di gara. In tal caso, il servizio è regolato dalle stesse clausole e condizioni previste nel presente contratto.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

1. Per i primi tre mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e le diffide di cui al successivo art.18, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'iniziativa del recesso dell'ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di aver già effettuato servizi di vigilanza e/o trasporto valori oggetto di appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
4. Nell'eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. La Società assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, in conformità alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
2. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
3. La Società dovrà dare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, all'ACI comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.
4. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
5. Qualora le variazioni al servizio di cui al precedente comma 4°, dovessero comportare costi aggiuntivi per la Società, quest'ultima ne darà immediata comunicazione all'ACI, che valuterà l'ammontare degli importi per le prestazioni richieste, in ragione del corrispettivo indicato dall'art.11.
6. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della natura del servizio richiesto e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere del servizio richiesto.

ART. 6 - SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI

1. La Società dovrà assicurare il servizio di trasporto di plichi e contenitori, già sigillati, contenenti denaro ed altri valori, in conformità alle modalità stabilite nel presente articolo.
2. Le operazioni di prelievo dei plichi e/o contenitori sigillati avranno luogo presso l'Ufficio Provinciale ACI di Reggio Emilia, via Caprera 1/C, nei giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11,00 circa.
3. Al fine del corretto espletamento del servizio, le guardie giurate della Società si presenteranno, nel luogo ed all'orario sopra indicati, ai funzionari dell'ACI all'uopo incaricati dal Dirigente e riceveranno in consegna i plichi e/o i contenitori sigillati contenenti i valori da trasportare ed i relativi documenti di accompagnamento.
4. All'atto della ricezione le guardie sottoscriveranno apposita ricevuta comprovante l'avvenuta consegna da parte degli incaricati ACI, nonché l'idoneità e l'integrità dei plichi e/o dei contenitori ricevuti.
5. Qualora, all'atto della consegna, i plichi e/o i contenitori sigillati risultassero manomessi o non regolarmente sigillati, le guardie stesse ne rifiuteranno la ricezione, richiedendo al Direttore (o ad un suo incaricato) l'immediato ripristino dell'integrità; di ciò ne daranno sollecita comunicazione alla Società ed all'ACI.
6. Ultimate le operazioni di prelievo, le guardie giurate provvederanno a trasportare i plichi e/o contenitori sigillati alla Banca Nazionale del Lavoro sede di Reggio Emilia via Emilia S. Stefano n° 4. Nel caso di chiusura a qualsiasi titolo di quest'ultima, la Società dovrà custodire i valori già ritirati e trasportarli a destinazione il primo giorno utile dandone avviso scritto tempestivo ad ACI che comunicherà eventuali nuove disposizioni.
Durante il trasporto le guardie non dovranno in nessun caso lasciare i valori incustoditi.
7. Giunte presso la banca sopra indicata, le guardie giurate provvederanno ad eseguire materialmente, presso i relativi sportelli, le operazioni di versamento ed ogni altra operazione che si rendesse necessaria, nonché a sottoscrivere, per ricevuta, i documenti predisposti a tal fine dall'Istituto bancario.
8. Al termine delle suddette operazioni ed in ogni caso entro le ore 14,00 dello stesso giorno, le guardie giurate provvederanno a riconsegnare all'ACI le ricevute ritirate dalla banca.
9. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo e la consegna dovranno essere tempestivamente comunicate dalla Società.
10. In caso contrario, l'ACI eseguirà in danno della Società, a mezzo altra Ditta, le operazioni di cui al presente articolo. Del pari, sarà cura dell'ACI comunicare tempestivamente ogni causa che dovesse ritardare o impedire la consegna dei plichi alle guardie autorizzate al prelievo; la tempestiva comunicazione inibisce una eventuale pretesa economica della Società per il servizio non espletato.

ART.7 - IMPIEGHI STRAORDINARI E SERVIZI INTEGRATIVI

1. Per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, e/o connesse a particolari esigenze lavorative relative a propri compiti di istituto, l'ACI potrà richiedere, con preavviso minimo di 6 ore, l'espletamento di maggiori prestazioni in ordine al servizio, oggetto del presente contratto.
2. In casi eccezionali, qualora ricorrano condizioni di urgenza, il termine di preavviso di cui al comma precedente potrà essere ridotto fino alla metà.
3. Le prestazioni straordinarie saranno contabilizzate in base ai corrispettivi previsti all'articolo 11, tenuto conto del numero di ore espletate e/o della tipologia delle prestazioni richieste.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, l'ACI e la Società potranno concordare una ridefinizione delle prestazioni oggetto del presente contratto al fine di garantire un servizio sempre rispondente alle mutevoli e diversificate esigenze dell'ACI.
5. In particolare, l'ACI si riserva la facoltà di chiedere alla Società l'espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del contratto, previa verifica del possesso di idonea autorizzazione, ove richiesta per legge.
6. Le condizioni economiche per lo svolgimento dei suddetti servizi saranno oggetto di contrattazione tra le parti, previa verifica delle tariffe stabilite dal decreto prefettizio, del costo orario della manodopera nel settore dei servizi di riferimento, degli eventuali oneri connessi, nonché delle condizioni di mercato praticate.

ART. 8 - ESTENSIONI E RIDUZIONI DEL SERVIZIO

1. L'ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto, con riferimento sia alla tipologia che all'orario e/o alle modalità di svolgimento dei servizi.
2. Le variazioni in diminuzione potranno riguardare, di massima ed in maniera indicativa, ipotesi di ristrutturazione organizzativa, chiusura di locali, utilizzo di modalità diverse per l'espletamento del servizio, adozione, secondo le proprie esigenze, di strumenti tecnologici e/o informatici, o qualsiasi altra sopraggiunta circostanza ed esigenza che rendano, a parere dell'ACI, superflue alcune delle prestazioni oggetto di appalto.
3. Del pari, l'ACI si riserva la facoltà di ampliare il servizio per intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative.
4. L'ACI comunicherà alla Società, con almeno un preavviso di 7 giorni, le suddette variazioni, addivenendo con la stessa ad una rinegoziazione degli importi concordati.
5. Nel caso che la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l'ACI ove ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il rifiuto integri ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 24.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO

1. La Società si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, specificando le generalità, la qualifica ed il numero di matricola; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni. Ugual comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato o di eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società ovunque operanti.
3. Tenuto conto dell'importo trasportato, il servizio di trasporto valori verrà svolto da n° 1-2 guardie giurate a mezzo idoneo veicolo della Società, adeguatamente coperto da garanzie assicurative ed avente una struttura adeguata ai limiti quantitativi di valore indicati nella relativa polizza, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti.
4. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
5. Durante la permanenza nei locali dell'ACI il personale della Società dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'ACI sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'ACI stesso.
6. In caso di assenza dell'addetto al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.
7. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.
8. La Società si impegna a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici ed, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telex, telefax, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
9. La Società dovrà vietare al personale di effettuare nei locali dell'ACI qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di oggetto del presente contratto.
10. La Società si impegna a tenere comunque indenne l'ACI da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nel servizio.

11. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all'attività svolta dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

ART.10 - IMPEGNI SPECIFICI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa si impegna a curare, mediante personale specializzato il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare ed il controllo della loro buona esecuzione. L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte dell'ACI dei controlli, di cui al successivo articolo 13, sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
2. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Impresa potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Impresa si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
3. L'Impresa prende, inoltre, atto che nel corso dell'esecuzione del servizio gli immobili continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d'uso, da personale dell'ACI e da terzi; l'Impresa si impegna pertanto ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI e di quelle di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzione nell'attività lavorativa in corso.
4. L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ACI e/o da terzi e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare nei locali presso i quali deve essere svolto il servizio.
5. L'Impresa prende atto che, in caso di inadempimento degli impegni di cui al presente articolo, sarà facoltà dell'ACI risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 24.

ART.11 - CORRISPETTIVO

1. Per il servizio oggetto del presente contratto l'ACI corrisponderà alla Società il compenso di seguito indicato:
€ 25,30 (Euro venticinque/30) IVA esclusa, quale compenso giornaliero per il servizio di trasporto valori.
2. Tali corrispettivi si intendono validi ed operanti anche per gli impieghi straordinari di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.7 e per le eventuali estensioni del servizio di cui all'art.8.
Tenuto conto dei compensi di cui al precedente 1° comma e delle prestazioni che si prevede di effettuare, l'importo complessivo del servizio per la durata contrattuale, dal 01.01.2014 al 31.12.2016, ammonta presuntivamente ad € 19.202,70, IVA esclusa.

ART.12 - REVISIONE

1. I corrispettivi convenuti rimarranno invariati per il primo anno di durata contrattuale.
2. A partire dal secondo anno, il corrispettivo potrà essere adeguato in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI).
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all'ACI almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo postale, e dovranno essere corredate di apposita documentazione.
4. In caso di proroga espressa per un periodo di sei mesi, come previsto dall'articolo 3 a decorrere dal 01.01.2017, l'importo dell'appalto non sarà soggetto a variazione.

ART.13 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente art.11, la Società dovrà emettere, salvo diversa disposizione, una fattura mensile posticipata, indicando la causale del pagamento, il periodo di riferimento, nonché il numero di CIG.
2. Ai fini della liquidazione, le fatture dovranno essere intestate ad Automobile Club d'Italia via Marsala n° 8 - 00185 ROMA e inviate all'Ufficio Provinciale ACI di Reggio Emilia o tramite mail all'indirizzo

ufficio.provinciale.aci.reggioemilia@aci.it o tramite posta alla Casella Postale 34 – Succ. 1 - 42121 Reggio Emilia o via PEC all'indirizzo ufficioprovincialereggioemilia@pec.aci.it; il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture.

3. Le fatture saranno liquidate dall'ACI sul conto corrente bancario o postale dedicato della Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dal successivo art.26, in conformità all'art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i.
4. La società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell'istituto di credito sul quale effettuare i pagamenti. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.
6. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva;
7. Gli importi relativi all'esecuzione di prestazioni straordinarie verranno fatturati separatamente. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del pagamento ed essere corredate da una nota della Società attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste.

ART.14 - VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'ACI potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, - sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi.
2. Nel caso di risultanze negative l'ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi - cui seguirà conferma scritta - con obbligo della Società medesima di adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 15 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga :
 - ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura, sollecitudine e riservatezza, nonché ad impiegare i necessari mezzi di difesa e di sicurezza dei valori trasportati;
 - ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di categoria;
 - a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
 - in caso di sciopero del proprio personale, a darne immediata comunicazione all'ACI, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di istituto dell'ACI.

ART.16 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

1. La Società è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari in materia di trasporto valori.
2. La Società è responsabile dell'opera del personale dalla stessa dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni previste dai locali regolamenti.
3. La Società si impegna a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
4. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

5. La Società assume la responsabilità del trasporto valori e della regolarità delle operazioni di versamento presso gli Istituti Bancari e gli Uffici Postali effettuate dai propri dipendenti con le modalità indicate nell'articolo 6 del presente contratto, impegnandosi a risarcire direttamente ed integralmente ogni danno che l'ACI dovesse subire indipendentemente dalle condizioni inserite nella polizza stipulata a copertura dei rischi derivanti dal trasporto valori e, a maggior ragione, qualora la stessa dovesse risultare, per qualsiasi motivo, inoperante o insufficiente a ricomprendere totalmente i sinistri verificatisi.
6. Ai fini del risarcimento di cui al comma precedente faranno fede le scritture e le risultanze contabili dell'ACI, nonché le ricevute sottoscritte dalle guardie della Società al momento del ritiro dei plichi e/o contenitori da trasportare.
7. La Società si impegna a trasmettere all'ACI, entro dieci giorni dalla relativa sottoscrizione, copia dei rinnovi, nonché delle eventuali modifiche della polizza di cui alle premesse.

ART. 17 - RAPPORTI TRA LE PARTI

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta straordinaria.
2. Per l'ACI i rapporti verranno tenuti con il Direttore l'Ufficio Provinciale ACI di Reggio Emilia o con un suo incaricato.

ART.18 – DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. In caso di arbitraria sospensione dei servizi da parte della Società e/o di servizi parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi di cui all'articolo 14, si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, nonché a quelle di legge, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, l'ACI, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'Impresa anche una trattenuta pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento contrattuale. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

ART. 19 – APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 24, l'ACI ha le seguenti facoltà:
 - qualora la Società non esegua o esegua solo parzialmente le prestazioni oggetto del contratto, ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti negli articoli 5 e 6, potrà applicare una penale fino al 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile, in ragione della gravità dell'inadempimento.
 - qualora la Società, su richiesta di ACI, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'articolo 20, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

ART.20 – CAUZIONE

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.
2. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dall'art.19 e/o dal successivo articolo 24, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni (dieci) da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata o immotivata

reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

ART.21 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, in tutto o in parte.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa della Società.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000.

ART. 23 - RECESSO

1. L'ACI ha diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento d'ufficio, introduzione di nuove procedure informatiche di pagamento, attivazione dei servizi di global service,
 - c) di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Qualora il Rappresentante Legale o taluno dei componenti l'organo di amministrazione siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
4. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART.24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché in caso di reiterati inadempimenti della Società che si protraggono oltre il termine assegnato dall'ACI per ripristinare il servizio e/o ottemperare agli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa vigente nel settore specifico, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 19, l'ACI stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.
2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:
 - a) Nel caso in cui sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero

- nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
- b) nel caso in cui la Società perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
 - c) nel caso in cui la Società non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva entro il termine assegnato dall'ACI, ai sensi del comma 6° del precedente articolo 13.
 - d) Nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto.
3. Nei casi previsti ai precedenti commi, l'ACI potrà risolvere il contratto, dandone comunicazione alla Società, mediante lettera raccomandata, telegramma, telex.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della stessa.

ART.25 – OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

- 1. La Società nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
- 2. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
- 3. L'ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici e da interferenze (DUVRI) esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
- 4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
- 5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
- 6. La Società è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Società dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.

ART.26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. La Società assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
- 3. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 4. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.27 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

ART. 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per il bollo e la registrazione del contratto, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI. Resta inoltre a carico della Società l'onere di provvedere alla registrazione del contratto.

Data (

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
il Direttore l'Ufficio Provinciale ACI di Reggio Emilia

ISTITUTO DI VIGILANZA
COMAER s.r.l.

Postilla

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. la Società dichiara di conoscere e di approvare specificamente le condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 Periodo di prova, commi 2 e 3;
- Art. 5 Articolazione e modalità del servizio, commi 4, 5, 6;
- Art. 6 Servizio di trasporto valori, commi 2, 3, 6, 8,9 e 10;
- Art. 8 Estensioni e riduzioni del servizio, comma 5;
- Art.12 Revisione del corrispettivo, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.13 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 2, 4, 5, e 6;
- Art.14 Verifiche e controlli in corso di esecuzione, comma 2;
- Art.15 Obblighi della società, comma 1;
- Art.16 Responsabilità della Società, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- Art.18 Diffida ad adempiere, commi 1 e 2;
- Art.19 Applicazione delle penali, commi 1, 2 e 3;
- Art.20 Cauzione, commi 1 e 2;
- Art.22 Divieto di cessione del contratto, commi 1, 2 e 3;
- Art.23 Recesso, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.24 Risoluzione del contratto, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.26 Tracciabilità dei flussi finanziari, commi 1, 2, 3 e 4;
- Art.27 Foro competente, comma 1;
- Art.28 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 1.

Data

ISTITUTO DI VIGILANZA
COMAER s.r.l.

